

CITTA' DI OVADA

Allegato ^{4A} della deliberazione
di C.C. N. 101
del 30.11.1992
Il Segretario Generale
(Auriemma Dr. Vincenzo)
F.to: Auriemma

A C Q U E D O T T O D I O V A D A

(Provincia di Alessandria)

S C H E M A

di

R E G O L A M E N T O

PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DI ACQUA POTABILE

SOMMARIO:

- Art. 1 - NATURA E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE - GENERALITA'
- Art. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE
- Art. 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
- Art. 5 - SUBENTRO NEL CONTRATTO
- Art. 6 - CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE
- Art. 7 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO
- Art. 8 - CARATTERISTICHE PUNTO DI CONSEGNA
- Art. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE
- Art. 10 - CONTATORE - FORNITURA
- Art. 11 - CONTATORE - COLLOCAZIONE
- Art. 12 - IMPIANTI DI UTENZA
- Art. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE
- Art. 14 - CONTATORE - DISCIPLINA PER LE UTENZE ESISTENTI
- Art. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENTE
- Art. 16 - INTERRUZIONI EROGAZIONE
- Art. 17 - PAGAMENTO BOLLETTE
- Art. 18 - CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO CIVILE ABITAZIONE
- Art. 19 - ALTRI USI
- Art. 20 - ANTICIPO CONSUMO
- Art. 21 - CANONE MANUTENZIONE CONTATORE
- Art. 22 - RILIEVO CONSUMI
- Art. 23 - CANONI EROGAZIONI PROVVISORIE
- Art. 24 - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI
- Art. 25 - MODALITA' D'IMPIANTO E D'USO PER IL SERVIZIO ESTINZIONE
- INCENDI
- Art. 26 - TARIFFE

Art. 1 - NATURA E MODALITA' DELLA SOMMINISTRAZIONE - GENERALITA'

La Concessionaria concede di norma erogazioni di acqua potabile col sistema a misura; le erogazioni a bocca libera sono esclusivamente per il servizio di estinzione incendi.

Le somministrazioni possono essere ordinarie e provvisorie e vengono accordate sotto l'osservanza delle condizioni del presente Regolamento e di quelle speciali che, caso per caso, possono essere fissate nel contratto di somministrazione di cui al seguente articolo 3.

Art. 2 - SOGGETTO CONTRAENTE

La somministrazione dell'acqua potabile è fatta al proprietario dell'immobile; può eccezionalmente essere fatta al locatario, il quale però deve produrre il nulla osta scritto del proprietario.

In ogni caso la Concessionaria deve accertare i requisiti di cui all'Art. 45 della Legge n. 47/85 e di ogni altra prescrizione di legge presente e futura.

La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta mediante la concessione di una sola presa.

Eccezionalmente, a giudizio insindacabile della Concessionaria, può essere concessa la somministrazione d'acqua mediante più prese.

Parimenti il proprietario di uno stabile, in cui esista una presa, non può, senza particolare autorizzazione della Concessionaria, servirsi di essa per altri stabili, distinti dal primo, anche se di sua proprietà.

Art. 3 - ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'utente o dal suo legale rappresentante, in un solo originale bollato, che rimane presso la Concessionaria, ed una copia che viene consegnata all'Utente.

La spesa della scrittura è a carico dell'Utente. Se dall'Utente è richiesta la stipulazione in doppio originale o in copia conforme all'originale, la maggiore spesa è a suo carico.

E' pure a carico esclusivo dell'Utente qualsiasi spesa per eventuale registrazione della scrittura, nonché per imposte, tasse e contributi o canoni erariali, provinciali o comunali, sulle scritture medesime.

All'atto della stipulazione del contratto l'Utente deve per ogni presa versare un contributo di allacciamento determinato sulla base di un preventivo redatto dalla Concessionaria.

Chi subentra nella proprietà o nella locazione di un immobile in cui è già in essere una somministrazione, deve procedere alla voltura del contratto e rimborsare le spese relative alla Concessionaria; il cedente deve inoltre o personalmente o per iscritto, dichiararsi consenziente alla voltura stessa.

Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente l'Utente sarà tenuto a versare un contributo secondo preventivo redatto dalla Concessionaria.

Per le erogazioni per le quali occorra il prolungamento della condotta stradale, l'Utente deve pagare un contributo di spesa commisurato alla lunghezza della diramazione ed alla sezione di pertinenza dell'Utente stesso.

Analogamente si procederà per il rimborso delle spese dovute per tutte le prestazioni e per i lavori di carattere occasionale che fossero richieste dall'Utente ed eseguite dalla Concessionaria.

(segue)

(segue Art. 3)

I preventivi di spesa per tutti gli interventi eseguiti dalla Concessionaria a carico degli Utenti devono essere dettagliati e ben comprensibili. I prezzi esposti devono essere quelli di listino per materiali in opera della C.C.I.A.A. di Milano. In assenza di detto listino la Concessionaria potrà chiedere al Comune di convenire con apposito atto altro listino di riferimento.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La durata normale del contratto di fornitura è di un anno, oltre la frazione dell'anno in corso in modo da scadere sempre con la scadenza di fatturazione; ove tre mesi prima della sua scadenza non sia data disdetta scritta da nessuna delle parti, essa si intende tacitamente rinnovata per un equal periodo e così di seguito.

La rinnovazione si intende però fatta in base alle condizioni del Regolamento che sarà vigente alla data della rinnovazione stessa. Nel caso di demolizione del fabbricato o di cessazione dell'esercizio o dell'industria o di scioglimento della locazione, può concedersi la risoluzione anticipata del contratto mediante preavviso di almeno tre mesi ed a condizioni da convenire caso per caso.

Art. 5 - SUBENTRO NEL CONTRATTO

Nel caso di vendita dell'immobile, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'Utente cessante deve darne immediato avviso mediante lettera raccomandata alla Concessionaria, verso la quale continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finchè il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura in proprio nome, per la quale valgono le norme di cui all'Art. 3.

Art. 6 - CONDIZIONI PER EROGAZIONI PROVVISORIE

Le modalità e prescrizioni relative per le erogazioni ordinarie vigono pure per le erogazioni provvisorie, le quali inoltre sono subordinate alle condizioni seguenti.

- a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese nè superiore a sei mesi;
- b) la quantità di acqua fatturata anche se non consumata non può essere inferiore a 3 (tre) metri cubi al giorno.

Art. 7 - CARATTERISTICHE ALLACCIAMENTO

Spetta alla Concessionaria determinare all'atto della concessione della presa il diametro di essa e del contatore in relazione al consumo massimo orario e massimo semestrale richiesto dall'Utente e dalla Concessionaria stessa consentito, e scegliere il luogo per la costruzione della presa per il collocamento del contatore.

Per le erogazioni ad uso industriale o comunque non per uso domestico, la Concessionaria, qualora ne conceda la fornitura, si riserva di definire condizioni particolari.

In caso di richieste di fornitura di rilevante entità, la Concessionaria, ai fini della concessione, dovrà ottenere il nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - CARATTERISTICHE PUNTO DI CONSEGNA

Il punto di consegna, cioè dove l'acqua viene somministrata all'Utente, è il rubinetto di presa, collocato in apposito pozzetto; tale punto di consegna è ubicato in modo che gli agenti della Concessionaria possano accedervi liberamente in qualsiasi tempo e più precisamente:

- a) condotta distributrice ubicata sul suolo pubblico: al limite della proprietà privata;
- b) condotta distributrice ubicata su terreno privato: direttamente sulla condotta stessa.

Le erogazioni si intendono poste in esercizio quando le opere da eseguire dalla Concessionaria siano compiute e pronte a funzionare. Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti.

Art. 9 - PROLUNGAMENTO CONDOTTE DI ALIMENTAZIONE

Tutte le opere di prolungamento delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite di proprietà privata sono eseguite, provviste e mantenute dalla Concessionaria. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà della Concessionaria nei modi e termini di cui all'Art. 6 della Convenzione.

Tutte le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente agli agenti della Concessionaria e sono vietate agli Utenti ed a chiunque altro, sotto pena del pagamento dei danni e di eventuali azioni penali.

ART. 10 - CONTATORE - FORNITURA

La Concessionaria provvede alla fornitura del contatore che rimane sempre di sua proprietà e lo dà in consegna all'Utente (o chi per esso) che deve rispondere della buona conservazione dello stesso.

Il cambio del contatore per manutenzione viene fatto a cura e spese della Concessionaria. In ogni altro caso il cambio viene fatto a cura della Concessionaria e a spese dell'Utente. In particolare si conferma che non sono comprese nella manutenzione del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abusi o da incuria.

ART. 11 - CONTATORE - COLLOCAZIONE

Il contatore deve essere collocato a spese dell'Utente in sito accessibile, a breve distanza dalla presa, (ved. Art.12) non esposto al gelo, nè alla polvere, nè in prossimità di sorgenti di calore, dove gli agenti della Concessionaria possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo.

Si dovrà ubicare il contatore in idoneo pozzetto conforme allo schema di impianto.

L'Utente avrà la custodia del contatore con la conseguente responsabilità anche in caso di furto.

La Concessionaria ha diritto di sospendere l'erogazione quando per qualsiasi causa la lettura del contatore non possa eseguirsi per due verifiche consecutive.

Art. 12 - IMPIANTI DI UTENZA

L'esecuzione e la manutenzione degli impianti di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli stabili sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, il quale può valersi di persona o Ditta di propria fiducia per la loro realizzazione.

La Concessionaria si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura del contatore o delle tubazioni a valle del punto di consegna sono a carico dell'Utente.

Nelle erogazioni ordinarie l'Utente deve rispettare le seguenti norme:

- a) il contatore deve essere situato nel punto più vicino possibile tenendo conto degli attraversamenti stradali.
- b) la conduttura a valle del punto di consegna deve essere dotata di due rubinetti d'arresto, un rubinetto di scarico ed una valvola di non ritorno, collocati dopo il contatore ed alla minore possibile distanza da esso secondo lo schema di impianto.

Nel caso in cui per uno stesso fabbricato sia concessa l'erogazione mediante due o più prese ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.

E' vietato all'Utente di collegare direttamente le diramazioni interne con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori di acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee od anche solo di altra provenienza, oppure di collegare apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di una vaschetta aperta come pure per autoclavi, nonchè tutti quegli impianti o quelle manovre che possano provocare dei ritorni di acqua nell'acquedotto.

E' altresì vietato usare le tubazioni dell'acqua per messa a terra di impianti elettrici o comunque alimentati da correnti elettriche.

Art. 13 - CONDUZIONE IMPIANTO UTENTE

L'Utente deve provvedere perchè siano preservati dalla manomissione e da guasti il contatore e gli altri apparecchi di proprietà della Concessionaria; egli è responsabile verso la Concessionaria dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal modo è tenuto a rimborsare le spese per le correnti riparazioni ed eventualmente per le sostituzioni.

L'Utente deve provvedere soprattutto col lasciare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale a che il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore; le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite da agenti della Concessionaria; possono essere eseguite dall'Utente, se autorizzato dalla Concessionaria.

In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.

L'Utente deve porre pure la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti e simili nelle proprie condotte interne che possano provocare disperdimenti di acqua: la Concessionaria non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati; l'Utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo (anche se per mezzo di dati e documenti della Concessionaria come: avvisi verbali, scritti, fatture, ecc.) della sua venuta a conoscenza del disperdimento di acqua.

Per i rimborsi relativi agli interventi sugli impianti valgono le norme di cui al precedente Art. 3.

Art. 14 - CONTATORE - DISCIPLINA PER LE UTENZE ESISTENTI

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui agli Artt. 8 e seguenti, la disciplina riguardante la custodia del contatore e le responsabilità a carico dell'Utente sono le seguenti:

- il contatore, di proprietà della Concessionaria, è affidato in consegna all'Utente (o chi per esso), che deve rispondere della collocazione e delle buona conservazione dello stesso. Il cambio di contatore per manutenzione viene fatto a cura e spese della Concessionaria. In ogni altro caso il cambio viene fatto a cura della Concessionaria e a spese dell'Utente. In particolare si conferma che non sono comprese nella manutenzione del contatore le riparazioni per guasti prodotti dal gelo, da abusi o da incuria;
- l'Utente ha la custodia del contatore con la conseguente responsabilità anche in caso di furto;
- gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura del contatore o delle tubazioni a valle del punto di consegna (come definito dall'Art. 8) sono carico dell'Utente;
- l'Utente è responsabile verso la Concessionaria dei danni che avvenissero per qualsiasi causa al contatore e ad altri apparecchi di proprietà della Concessionaria;
- l'Utente deve provvedere col lasciare defluire una conveniente quantità di acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore;
- sono a carico dell'Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa;

(segue)

(segue Art. 14)

- per le tubazioni in vista, dal limite della proprietà del contatore, la responsabilità per danni verso terzi è a carico dell'Utente, gli oneri di manutenzione sono a carico della Concessionaria;
- per le tubazioni interrate o sotto traccia, dal limite della proprietà del contatore, la responsabilità per danni verso terzi e gli oneri di manutenzione -eccetto quelli relativi alle parti idrauliche, per i quali provvederà la Concessionaria- sono a carico dell'Utente.

La Concessionaria si riserva comunque la facoltà di procedere allo spostamento dei contatori esistenti e fissarne l'ubicazione secondo un piano pluriennale da concordarsi con il Comune: in particolare, verificandosi l'occasione di interventi per riparazione di guasti alla condotta di alimentazione compresa tra il punto di consegna ed il contatore, la Concessionaria provvederà a spese dell'Utente, previa opportuna valutazione tecnica e compatibilmente alle esigenze del servizio, allo spostamento ed alla ubicazione del contatore esistente in conformità a quanto disposto dall'Art. 8 del presente Regolamento.

Art. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE IMPIANTO UTENZE

La Concessionaria si riserva di far procedere in ogni tempo, a mezzo dei sui agenti, all'ispezione ed alla lettura dei contatori ed alla verifica degli impianti interni, per constatare le condizioni di funzionamento e la regolarità contrattuale e di esercizio. In caso di impedimenti o di opposizioni a tali operazioni la Concessionaria può sospendere l'erogazione fino a che le medesime siano state eseguite; e ciò senza che l'Utente possa pretendere compensi o indennità di sorta, o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante alla Concessionaria e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi infrazione del disposto dei precedenti articoli o qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque altro diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, da diritto alla Concessionaria di sospendere il servizio fino a che ogni cosa sia ridotta nel suo stato normale e fino a che l'Utente abbia soddisfatto la Concessionaria in ogni suo avere per acqua consumata, spesa, danni e simili ed abbia inoltre pagato, nel caso di indebito godimento di acqua, una somma a titolo di penalità.

Ciò nonostante l'Utente continua ad essere tenuto all'osservanza degli obblighi contrattuali nè può pretendere alcun abbuono, rimborso o indennizzo.

Al fine di minimizzare il disagio per gli Utenti, la Concessionaria, se del caso, provvederà ad informare con la massima tempestività l'Utenza, attraverso avvisi scritti, audiovisivi e con ogni altro mezzo utile di eventuali interruzioni o variazioni di pressione programmate o accidentali sull'intera rete o in parte di essa.

Eventuali difetti di potabilità dell'acqua verranno comunicati negli stessi modi e termini.

Art. 16 - INTERRUZIONE EROGAZIONE

La Concessionaria non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione, nè le potrà essere fatto alcun addebito per guasti ad apparecchi alimentati dall'acqua potabile o per danni di qualsiasi natura dipendenti da diminuzione od interruzione della somministrazione dell'acqua o da variazioni di pressione. Quando la distribuzione dell'acqua venisse a mancare in tutto od in parte, la Concessionaria accorderà all'Utente una proporzionale riduzione dei corrispettivi annui fissi per erogazioni a deflusso continuo da esso dovuti, a partire dal giorno successivo a quello della denuncia scritta, e previo accertamento in contraddittorio della sospensione parziale o totale.

La riduzione non è accordata quando la sospensione sia dovuta al fatto dell'Utente.

All'infuori di detta riduzione la Concessionaria non potrà essere tenuta ad altro indennizzo.

Art. 17 - PAGAMENTO BOLLETTE

Il pagamento delle somme dovute alla Concessionaria deve essere effettuato dall'Utente, alle rispettive scadenze, con le modalità stabilite dalla Concessionaria.

In caso di morosità, dopo un preavviso di venti giorni, la Concessionaria può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia effettuato, senza che tale sospensione liberi l'Utente dai suoi obblighi contrattuali e gli dia diritto ad alcun abbuono, rimborso od indennità e senza pregiudizio dei provvedimenti di legge; in ogni caso, l'Utente moroso dovrà corrispondere un'indennità di mora, interessi di ritardato pagamento ed accessori.

L'indennità di mora è pari al 3% dell'importo dovuto per i pagamenti effettuati entro 20 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta e pari al 10% dell'importo dovuto per i pagamenti effettuati oltre i 20 giorni dalla scadenza.

Dalla medesima data di scadenza indicata in bolletta saranno inoltre applicati sull'importo dovuto e non pagato gli interessi di mora nella misura del 12% annuo.

Art. 18 - CONSUMO MINIMO FATTURABILE GARANTITO CIVILE ABITAZIONE

Per ciascuna erogazione a contatore dei fabbricati di abitazione è fissato nella scrittura un consumo minimo semestrale garantito, da pagare anche se non consumato. Questo consumo semestrale garantito è stabilito, in accordo tra Concessionaria e Utente, all'inizio della fornitura, in una delle seguenti misure: m³ 50, m³ 60, m³ 70 per ogni famiglia abitante nello stabile.

Il calibro del contatore è fissato dalla Concessionaria in base al probabile consumo medio giornaliero e secondo le caratteristiche dei contatori per un buon impiego di questi apparecchi.

La Concessionaria si riserva di variare per motivi tecnici il calibro del contatore anche in corso di contratto.

Art. 19 - ALTRI USI

Per le erogazioni ad uso diverso da quello domestico, o comunque non esclusivamente domestico, viene fissato nella scrittura un consumo minimo garantito. Detto minimo, nella misura di m³ 50 semestrali o suoi multipli interi, è stabilito in accordo tra Concessionaria ed Utente all'inizio della fornitura, con riserva da parte della Concessionaria di adeguare per motivi tecnici anche nel corso del contratto il calibro del contatore e di consumo garantito.

In condizioni di particolari emergenze la Concessionaria, dietro preavviso, si riserva la facoltà di ridurre o all'occorrenza sospendere le erogazioni concesse per uso diverso da quello domestico, o comunque non esclusivamente domestico.

Art. 20 - ANTICIPO CONSUMO

Il consumo minimo garantito deve essere pagato anticipato alla stipulazione della scrittura di somministrazione e sarà commisurato ad un semestre del minimo contrattuale.

Il consumo viene di regola fatturato con periodicità non superiore a sei mesi ai prezzi della tariffa vigente.

Col pagamento di tutta l'acqua consumata l'Utente viene a reintegrare per il periodo successivo il pagamento anticipato del minimo garantito.

Art. 21 - CANONE MANUTENZIONE CONTATORE

A rimborso dell'uso e della manutenzione del contatore, l'Utente deve pagare alla Concessionaria quote periodiche come da tariffe in vigore ai sensi del successivo Art. 26.

Art. 22 - RILIEVO CONSUMI

Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del contatore rilevate dal personale della Concessionaria.

Nel caso di irregolare o mancato funzionamento del contatore per un determinato periodo di tempo, il conteggio del consumo per tale periodo si determinerà in base ad un consumo medio giornaliero uguale a quello liquidato per il periodo corrispondente dell'anno precedente, semprechè non risulti che le condizioni di consumo siano cambiate: in questo caso e quando di tratti di nuove erogazioni, il consumo per il periodo durante il quale il contatore non ha funzionato regolarmente viene computato in base a quello medio giornaliero degli altri mesi dello stesso periodo, oppure in base al consumo del periodo successivo.

L'Utente può chiedere la verifica del contatore: la spesa relativa è a suo carico se le indicazioni del medesimo a deflusso od a pressione normale non risultino errate a suo danno con la tolleranza del 5%.

Nel caso in cui tali indicazioni risultino errate a danno dell'Utente, con una percentuale superiore al 5%, nulla è dovuto dall'Utente al quale sarà altresì rimborsato il corrispettivo del maggior consumo corrispondente alla percentuale di errore superiore al 5% e ciò per il periodo di presunta segnalazione errata, da ritenere però in ogni caso non estendibile al periodo di fatturazione precedente.

Art. 23 - CANONI EROGAZIONI PROVVISORIE

Le erogazioni provvisorie a contatore sono fatte in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli interi di 90 metri cubi, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata con i canoni relativi.

L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Il prezzo dell'acqua ed il nolo del contatore sono quelli della tariffa in vigore.

Art. 24 - EROGAZIONI PER IL SERVIZIO ESTINZIONE INCENDI

Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture interne ed esterne, sono a carico dell'Utente.

La Concessionaria eseguirà direttamente l'allacciamento sulla condotta stradale e la relativa derivazione sino al limite della proprietà come previsto dal precedente Art. 8.

Art. 25 - MODALITA' DI IMPIANTO ED USO PER IL SERVIZIO ESTINZIONE
INCENDI

L'Utente ha diritto di servirsi di tutta la portata ottenibile dalle bocche, esclusivamente nel caso di incendio e per le sole operazioni relative alla estinzione contro pagamento del solo canone antincendio.

Il canone antincendio corrisponde ad una bocca normale del diametro interno di quattro centimetri (UNI45). Se il diametro interno fosse maggiore, il canone da pagare è aumentato nel rapporto della sezione della bocca installata a quella normale.

Dell'avvenuta apertura delle bocche l'Utente deve dare avviso alla Concessionaria entro 24 ore.

L'apertura delle bocche fatta in ogni altra occasione senza il consenso della Concessionaria e la mancanza dell'avviso di apertura entro i termini predetti in caso di incendio, dà luogo all'applicazione di una penale pari all'ammontare di un quantitativo d'acqua di metri cubi 1.000 (mille) alla tariffa "base" in vigore. Il pagamento della penale non pregiudicherà comunque la facoltà della Concessionaria di interrompere la fornitura e di agire in qualunque sede per il risarcimento dei danni subiti per l'indebito prelievo.

La Concessionaria si riserva in ogni tempo il diritto di verificare con apposito contatore se vi sono perdite di acqua dalle condutture per estinzione incendi e di addebitare all'Utente, ai prezzi di tariffa "base", l'importo dell'acqua che risulti perduta.

La Concessionaria si riserva la facoltà di controllare in qualunque momento gli impianti antincendio accedendo anche nelle proprietà private.

(segue)

(segue Art. 25)

La Concessionaria sarà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata fornitura d'acqua uso estinzione di incendio nelle seguenti circostanze:

- in qualunque caso di forza maggiore che impedisca di mantenere regolare servizio;
- in caso di rottura sulle condutture principali e distributive in genere;
- in caso di necessari interventi, anche programmati, sulla rete di distribuzione che comportino la disattivazione o riduzione del flusso idrico.

Art. 26 - TARIFFE

- 1) Somministrazione acqua per erogazioni ordinarie e Bocche Incendio
 - a) Le tariffe sono quelle autorizzate dagli organi competenti (C.P.P. - C.I.P.).
 - b) Sono pure a carico esclusivo dell'Utente imposte, tasse, contributi, canoni erariali, provinciali o comunali in merito alla fornitura e comunque in relazione alla somministrazione dell'acqua.

- 2) Nolo contatori

Le relative quote periodiche sono quelle fissate dagli organi competenti (C.P.P. - C.I.P.).